

CAMB/2013/35 del 30 dicembre 2013

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A S.A.B.A.R. SERVIZI S.R.L.: VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012**

IL PRESIDENTE
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica

il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2013/35

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2013** il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/6334/2013 del 24 dicembre 2013.

Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	P
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Provincia di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A S.A.B.A.R. SERVIZI S.R.L.: VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21, ai sensi dei quali:
Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20);

Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013 (comma 21);

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

premesse che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

richiamato in particolare l’art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito provvede all’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti;

premesse che:

- S.A.BA.R. Servizi S.r.l. è società a capitale interamente pubblico, che eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggio (RE) sulla base della convenzione stipulata in data 25 luglio 2005 tra l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Reggio Emilia ATO 3 e S.A.BA.R. S.p.A., con scadenza al 31 dicembre 2015;
- S.A.BA.R. Servizi S.r.l. deriva infatti dall’operazione di scissione parziale proporzionale di S.A.BA.R. S.p.A., avendo ricevuto il ramo di azienda afferente le attività di raccolta e trasporto rifiuti, comprensivo dei relativi contratti;
- in tal senso, l’Autorità di Ambito di Reggio Emilia ha preso atto dell’operazione di scissione parziale ed ha autorizzato, senza soluzione di continuità, la nuova società alla prosecuzione dei rapporti concernenti la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio di riferimento con deliberazione assembleare n. 2 del 18/02/2011;

- per quanto più sopra indicato, alla convenzione di servizio pubblico in essere con la società S.A.BA.R. Servizi è subentrata l'Agenzia dal 1° gennaio 2012;

premessò inoltre che:

- come S.A.BA.R. S.p.A. - la quale aveva ricevuto dall'Autorità di Ambito di Reggio Emilia un affidamento *in house* del servizio con deliberazione assembleare n. 962/2005 – anche S.A.BA.R. Servizi S.r.l. si presenta come società a capitale interamente pubblico, partecipata esclusivamente dai Comuni destinatari del servizio a cui la società *in house* è dedicata;
- la società svolge il servizio pubblico per il quale è stata costituita esclusivamente in favore dei Comuni soci;

richiamato il disposto di cui al sopra citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 a proposito della necessaria conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea per la forma di affidamento prescelta;

ritenuto in diritto che, secondo la giurisprudenza comunitaria (e nazionale):

- perché ricorra la fattispecie *in house* occorre che gli Enti locali titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli Enti locali che la controllano;
- *in positivo, il controllo analogo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi* (così, Cons. St., sez. VI, sent. 11 febbraio 2013 n. 762);
- nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* sia frazionato tra una pluralità di soci pubblici, il controllo possa essere da loro esercitato congiuntamente, a condizione che ciascuno di essi partecipi non solo al capitale della società dedicata all'erogazione del servizio pubblico ma anche agli organi direttivi della stessa (su quest'ultimo profilo, si veda in particolare C. giust. UE, sez. III, 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11. Econord S.p.A.);

visti:

- la delibera di Assemblea straordinaria della società S.A.BA.R. Servizi S.r.l. del 4 dicembre 2013 verbalizzata con atto pubblico notarile e recante approvazione (all'unanimità) del nuovo testo di statuto sociale, previe deliberazioni dei Consigli comunali competenti, e ciò *allo scopo di meglio adeguare lo statuto medesimo ai principi comunitari in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali*, acquisita al prot. n. AT/2013/6316 del 23/12/2013 dell'Agenzia;
- il nuovo testo dello statuto sociale di S.A.BA.R. Servizi S.r.l., allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla delibera assembleare sopra indicata e acquisito al prot. n. AT/2013/6318 del 23/12/2013 dell'Agenzia, e in particolare gli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 20 e 21;

considerato che:

- così come meglio illustrato nella relazione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione, le nuove disposizioni statutarie di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. configurano una serie di elementi strutturali, dai quali si può desumere la presenza di un “controllo analogo” dei soci pubblici sulla società *in house* e cioè di un controllo gestionale e finanziario stringente, capace di determinare, agli effetti pratici, una relazione di subordinazione gerarchica;
- in specie, il requisito del controllo analogo trova riscontro nelle disposizioni dello statuto sociale che assicurano una concreta partecipazione degli Enti locali soci (anche) agli organi direttivi della società e, con ciò, un potere effettivo sull’organizzazione dei servizi affidati;

ritenuto pertanto che ai fini e per gli effetti di cui al disposto contenuto nell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società pubblica S.A.BA.R. Servizi S.r.l. sia conforme ai requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house*, così come rappresentato nella relazione allegata alla presente deliberazione;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dichiarare, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la conformità dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società pubblica S.A.BA.R. Servizi S.r.l. ai requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house*, sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche indicati nella relazione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell’Agenzia entro il termine del 31 dicembre 2013;
3. di disporre, altresì, l’invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (società di gestione del servizio e Comuni soci);
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A S.A.BA.R.
SERVIZI S.R.L.: RELAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL
D.L. N. 179/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 221/2012

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A S.A.BA.R.
SERVIZI S.R.L.: RELAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL
D.L. N. 179/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 221/2012

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, stabilisce all’art. 34, commi 20, che *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

Al successivo comma 21, prevede inoltre che *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. [...] Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

Rispetto agli affidamenti in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, s’impone pertanto l’adeguamento alla normativa europea immediatamente applicabile, posta l’abrogazione dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, recante *Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali ai referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea*, con sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n. 199.

*

Tra i modelli organizzativi di produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’*in house providing* si sostanzia in una forma di autoproduzione del servizio attraverso una società partecipata dall’Ente o dagli Enti locali affidanti e controllata dai medesimi sotto il profilo imprenditoriale e decisionale.

Secondo la giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza “Teckal” (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), la gestione *in house* dei servizi pubblici presuppone infatti la contemporanea presenza di tre requisiti:

- i) il capitale sociale interamente pubblico;
- ii) l’esercizio da parte dell’Ente e degli Enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- iii) la realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti locali che la controllano.

Quanto al requisito del controllo analogo, si osservi che *in positivo* esso *deve importare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi* (in tal senso, si veda Cons. St., sez. VI, sent. 11 febbraio 2013 n. 762).

Secondo la giurisprudenza comunitaria, il controllo analogo dei soci pubblici sulla società *in house* costituisce dunque un “potere assoluto” di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo.

La giurisprudenza ha affrontato peraltro il problema delle modalità del controllo analogo nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* sia frazionato tra una pluralità di soci pubblici, giungendo alla conclusione che il controllo possa essere da loro esercitato congiuntamente (anche a maggioranza), a condizione che ciascuno di essi partecipi non solo al capitale della società dedicata all’erogazione del servizio pubblico ma anche agli organi direttivi della stessa (su quest’ultimo profilo, si veda in particolare C. giust. UE, sez. III, 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11. Econord S.p.A.).

L’affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società S.A.B.A.R. Servizi S.r.l.

S.A.B.A.R. Servizi S.r.l. è società a capitale interamente pubblico, che eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo (RE) sulla base della convenzione stipulata in data 25

luglio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Reggio Emilia ATO 3 (alla quale è subentrata l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti dal 1° gennaio 2012) con scadenza al 31 dicembre 2015.

La società è partecipata direttamente ed esclusivamente dai Comuni destinatari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, a cui la medesima società *in house* è dedicata.

A questo proposito valga richiamare l'art. 6 del nuovo Statuto sociale approvato con delibera di Assemblea straordinaria dei soci di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. del 4 dicembre 2013, ai sensi del quale *La società è e intende restare società ad integrale capitale pubblico, inalienabile, nemmeno in parte o pro-quota, a soggetti privati; né a soggetti pubblici, che non siano enti locali, interessati all'affidamento in house a S.A.BA.R. di propri servizi di igiene ambientale ed affini.*

Sotto altro profilo si osservi inoltre che la società svolge il servizio pubblico, per il quale è stata costituita, esclusivamente in favore dei Comuni soci.

Per quanto riguarda il requisito del controllo analogo, lo Statuto della società prevede specifiche modalità tra le quali appositamente Conferenza dei Sindaci, alla quale sono attribuiti penetranti poteri di direzione, anche attraverso l'approvazione degli atti di gestione più importanti della società, oltre che poteri di vigilanza ed ispettivi.

In tal senso l'art. 19 dello Statuto, recante *Modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci: organismi deputati a tale controllo*, stabilisce quanto segue:

a) si premette che l'affidamento in house dei servizi pubblici locali alle società costituite dai comuni è consentito in presenza dei seguenti tre requisiti:

- intero capitale pubblico in mano ai comuni soci affidanti il servizio;

- prevalenza dell'attività della società con i comuni suoi soci;

- controllo da parte dei comuni soci, analogo a quello da essi esercitati sui rispettivi servizi.

Di qui, l'istituzione dei seguenti organi di controllo e la conseguente definizione delle modalità di esercizio di detto controllo.

b) Conferenza dei Sindaci.

Per garantire la continua consultazione degli enti locali soci, è costituita la conferenza dei rispettivi sindaci, da convocarsi, da parte del direttore di SABAR, secondo cadenze periodiche, almeno mensili.

La conferenza dei sindaci, con cadenza almeno semestrale, dovrà disporre l'audizione del presidente e del direttore generale per avere notizie aggiornate sull'andamento della gestione

dei servizi affidati.

La convocazione verrà effettuata, preferibilmente per iscritto, sulla base di un ordine del giorno, da comunicarsi almeno tre giorni prima.

Nella ipotesi di urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche a voce o per posta elettronica, senza il rispetto del detto termine.

L'attività della conferenza verrà documentata con la stesura di un apposito verbale, redatto dal direttore di SABAR o da altro funzionario da esso delegato. La conferenza delibererà a maggioranza dei suoi componenti aventi diritto.

I sindaci riuniti provvederanno a nominare al loro interno, anche per meglio organizzarne e regolarne i lavori, un presidente della conferenza, eletto a maggioranza dei suoi componenti.

I compiti della conferenza sono di indirizzo e controllo.

Compiti di indirizzo

La conferenza potrà, anche di ufficio, ossia su iniziativa autonoma del suo presidente, indicare la linea di condotta e di comportamento sugli aspetti più rilevanti della attività della società, di cui gli organi di SABAR dovranno tenere conto, uniformando i propri comportamenti.

In sede di assemblea di bilancio, il consiglio di amministrazione dovrà sottoporre ai soci una relazione evidenziante le indicazioni ricevute dalla conferenza e le misure adottate per adeguarsi ad esse.

La conferenza dovrà dare l'assenso espresso alle scelte aziendali più significative, quali gli investimenti di importo superiore ad € 500.000 cadauno; i contratti comportanti un impegno economico superiore a detta somma.

Compiti di controllo

La conferenza, anche di ufficio su iniziativa del suo presidente, senza la necessità di esserne investita dal direttore, potrà esercitare funzioni di controllo sull'operato di SABAR, chiedendo la convocazione a seconda delle rispettive competenze, del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci per discutere di quanto rilevato e per chiedere l'adozione dei provvedimenti e/o l'assunzione delle misure e/o accorgimenti, che saranno ritenuti necessari e/o opportuni, anche allo scopo di conseguire gli obiettivi indicati dalla conferenza.

E' escluso, tuttavia, che la conferenza possa assumere decisioni dirette dovendo passare attraverso gli organi statutariamente previsti, sollecitandone il dovuto intervento.

Compete alla conferenza verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e del livello dei servizi prestati; nonché l'andamento economico della gestione.

Potrà invitare ad assumere correttivi e/o modifiche delle scelte effettuate, se ritenuto necessario per riportare l'azione della società entro gli obiettivi, anche di bilancio, prefissati.

In ogni caso, i soci possono svolgere ispezioni e sopralluoghi per esercitare una vigilanza sulla società e sulle attività svolte (secondo modalità concordate con il Consiglio di Amministrazione).

Gli enti soci hanno il diritto di chiedere all'organo amministrativo gli elenchi degli atti adottati e di avere copia degli atti medesimi (secondo modalità da definire); di chiedere al consiglio di amministrazione con cadenza periodica una relazione sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati.

Nell'ipotesi che l'ente socio non concordi con la relazione trasmessagli, potrà indicare le modifiche/correzioni da introdurre nell'attività della società, cui il consiglio di amministrazione dovrà adeguarsi; a meno che non ritenga di sottoporre le questioni sollevate all'assemblea dei soci, per avere un coinvolgimento generale su di esse e consentire all'assemblea di assumere le decisioni, che appariranno, in tale sede, le più opportune nell'interesse di tutti i soci.

La partecipazione effettiva di ciascun Comune socio agli organi direttivi della società viene inoltre garantita attraverso l'art. 9 dello Statuto, ai sensi del quale *la nomina degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale, in sede assembleare, dovrà essere preceduta, ai fini del controllo analogo, dall'accordo tra i soci* (nello stesso senso si vedano anche gli artt. 11 e 17 dello Statuto).

Conclusivamente deve ritenersi pertanto che le disposizioni statutarie di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. configurano un effettivo "controllo analogo" dei soci pubblici sulla società *in house* e cioè un controllo gestionale e finanziario stringente, capace di determinare, agli effetti pratici, una relazione di subordinazione gerarchica della società di gestione del servizio agli Enti locali soci, per modo che la società debba considerarsi priva di un'autonomia imprenditoriale distinta da quella degli Enti locali.

In tal senso e unitamente ai requisiti più sopra indicati del capitale esclusivamente pubblico e della c.d. attività prevalente, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società pubblica S.A.BA.R. Servizi S.r.l. appare conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house*.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna 31 dicembre 2013

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna